

di d'un suo funzionario. Il testo dell'articolo imitativo concordato, come è nel disegno di legge, deve, a mio giudizio, escludere qualunque altra via di ricorso o di appello, e il decreto Reale, dopo udito il Consiglio di Stato, deve essere l'unico e definitivo provvedimento su questa materia. Ciò, se non altro, per una necessità di buona amministrazione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro guardasigilli.

Costa, ministro guardasigilli. L'onorevole scacci crede superfluo l'ultimo capoverso di questo articolo perchè ritiene che provveda alla legge comunale e provinciale. Effettivamente l'articolo 165 della legge comunale provinciale dice qualche cosa che molto si avvicina a quel che dispone questo capoverso. C'è però una parola di più che, a mio parere, rende appunto necessario quest'ultimo capoverso.

Infatti, l'articolo 165 dice così: « Contro il decreto di annullamento può il Consiglio comunale ricorrere nel termine di 15 giorni, ecc. » Ora, nell'aggiunta proposta dalla Commissione accettata dal Governo, c'è un altro elemento, è il ricorso dell'eletto, ed è sotto questo aspetto che l'aggiunta mi pare divenga necessaria. Io dico il vero (giacchè ho la parola) che mi preferisco che la Commissione avesse mantenuta l'aggiunta proposta dall'onorevole pepi. Le considerazioni svolte dall'onorevole Salandra hanno certamente un fondamento giuridico, giacchè è vero che, con questa giunta, si toglie la possibilità di ricorrere in sede contenziosa alla IV Sezione del Consiglio di Stato. Ma credo però vi sia dall'altro lato un vantaggio a stabilire che per i ricorsi che si possono proporre contro il provvedimento amministrativo, si scelga non la via lunga della IV Sezione, ma la via molto più breve del ricorso straordinario al Re, che, come l'onorevole Salandra m'insegna, è consacrato dalla legge parallelo e dello stesso valore.

Ma onde, per parte mia — considerando la necessità di non prolungare indefinitamente la condizione del sindaco eletto e non eletto, di lasciare i Consigli comunali privi del loro capo, del loro direttore — preferirei che la Commissione mantenesse la propria aggiunta, la quale, ripeto, è, nel pensiero della legge, perfettamente analoga e corrispondente a sostanzialmente a quel diritto di ricorso alla IV Sezione che l'onorevole Salandra pre-

ferirebbe. Vero è bensì che con la forma contenziosa si può dar luogo a maggiore sviluppo di difesa di diritti eventuali, che possono essere in giuoco in un argomento così delicato come quello di cui si tratta, ma è vero altresì che si tratta di un argomento nel quale l'interesse politico deve essere prevalente. Ed a me pare che l'interesse politico debba suggerire di mantenere tutti i diritti di ricorso, ma nella forma più breve e più semplice che sia possibile.

Salandra. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha già parlato due volte, onorevole Salandra. Se è per fatto personale o per una dichiarazione...

Salandra. L'onorevole ministro guardasigilli ha fatto alcune osservazioni a cui debbo brevemente una risposta.

Presidente. Parli.

Salandra. Riconosco l'importanza delle osservazioni fatte dall'onorevole guardasigilli, ma esse, mi si permetta questa espressione, non affievoliscono l'importanza delle osservazioni mie; perchè sono in un altro campo.

È vero che può interessare di far presto perchè il Comune non resti senza sindaco; ma io credo che interessi di più, in una questione di capacità politica, di avere una decisione di magistrati. Ciò è anche più conforme a tutto il nostro sistema legislativo.

L'onorevole guardasigilli sa, come io ho ricordato, che nelle questioni di capacità elettorale, le quali alcune volte involgono anche i sindaci (perchè anche recentemente vi sono stati casi di sindaci di cui si è riconosciuta dalla Cassazione la ineleggibilità a consiglieri comunali, ed hanno cessato perciò di esser sindaci), sa, dico, come in queste questioni ci sono quattro gradi di giurisdizione. C'è una garanzia eccezionale. Si comincia dal Consiglio comunale e poi si va alla Giunta amministrativa, alla Corte d'appello e quindi alla Cassazione. Ora io direi: almeno lasciamo la quarta Sezione del Consiglio di Stato; perchè altrimenti la decisione ultima effettivamente sarà nelle mani del Governo. E badate che, anche ammessa la via del ricorso straordinario al Re, il Governo dovrà sentire il parere del Consiglio di Stato, ma non sarà obbligato ad uniformarsi a questo parere.

E quando si supponesse, poichè questa purtroppo è una legge di sospetti contro il Governo, quando si supponesse un Governo partigiano, esso, nonostante i pareri del Con-